



# LA PIGNORABILITA' DEGLI STIPENDI



**La legge n. 311/2004, commi 137 e 138, ha esteso ai Lavoratori dipendenti, occupati presso datori di lavoro privati, le disposizioni inerenti l'insequestrabilità, il pignoramento e la possibilità di cessione dello stipendio già previste per i dipendenti pubblici.**

In linea di principio, quindi, le retribuzioni ed ogni altra somma (assegni, indennità, sussidi, ecc.) spettanti ai Lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato non possono essere sequestrate, pignorate o cedute.

Eccezionalmente, possono essere oggetto di sequestro e/o di pignoramento:

- per alimenti dovuti per legge fino alla concorrenza di un terzo del loro ammontare al netto di ritenute;
- per debiti (anche di tributi) verso lo Stato e verso altri Enti, Aziende e Imprese derivanti dal rapporto di lavoro, nonché per ogni altro debito (solo lavoratori privati, articolo 545 cpc), fino ad un quinto del loro ammontare al netto delle ritenute.

La stessa legge, inoltre, ha previsto anche per i Lavoratori del settore privato (titolari di contratto con durata non inferiore ai tre anni) la possibilità di contrarre prestiti, da estinguersi con cessione fino a un quinto dello stipendio (al netto delle ritenute), per periodi non superiori a dieci anni.



**sul nostro sito**

**WWW.FALCRIUBI.IT**

**la sintesi delle norme citate**



La FALCRI ti ricorda che è sempre attivo il servizio SMS Gate per ricevere, sul tuo cellulare e in tempo reale, notizie e curiosità di carattere sindacale e che sul proprio sito [www.falcriubi.it](http://www.falcriubi.it) potrai trovare tutti gli approfondimenti che ti interessano ed i numeri telefonici dei Dirigenti Sindacali FALCRI a tua disposizione per ogni necessità. Inoltre, da oggi i documenti FALCRI sono reperibili anche nella "Bacheca Sindacale Elettronica" presente nel link "CORPORATE PORTAL/Ricerca e Documentazione/Risorse documentali/Bacheca Sindacale" del portale UBI.